


Prot. N. 0204153 / P / GEN
dd. 13/03/2025

AMM: r_friuve
AOO: grfv

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio funzione pubblica	autonomielocali@certregione.fvg.it funzionepubblica.ud@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 541 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

TRASMESSA VIA PEC

Agli enti del
Comparto unico del pubblico impiego
regionale e locale

Alle organizzazioni sindacali
CISL FP
FP CGIL
CISAL ENTI LOCALI FVG
UIL FPL
UGL AUTONOMIE FVG
FIALS
CONFSAL AUTONOMIE LOCALI FVG

Oggetto: Rinnovo RSU del personale non dirigente del Comparto unico regionale. Elezioni del **12, 13 e 14 maggio 2025**. Circolare illustrativa.

1. Premessa

Su iniziativa delle organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, istituito con l'articolo 127 della legge regionale 13/1998, con il *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego della Regione Friuli Venezia Giulia*, sottoscritto in data 17 dicembre 2024 (nel prosieguo indicato come Protocollo 17 dicembre 2024)¹, sono state indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego della Regione autonoma Friuli Venezia.

Con il medesimo Protocollo è stato definito il calendario delle votazioni - che si terranno contestualmente in tutte le Amministrazioni del Comparto unico, nei giorni 12, 13 e

¹ Il Protocollo è pubblicato sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'interno del portale del Comparto unico, sezione *Contrattazione collettiva di Comparto, Prerogative sindacali, Documentazione utile*, al link: <https://compartounico.regione.fvg.it/contrattazione/contrattazione-collettiva-di-comparto/prerogative-rsu-rappresentativita-distacchi/documentazione/>.

14 maggio 2025 - nonché lo scadenziario dei principali adempimenti relativi alla procedura elettorale.

La presente circolare è finalizzata a fornire ogni chiarimento utile al corretto svolgimento delle elezioni, anche alla luce del nuovo Regolamento elettorale contenuto nell'*Accordo in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego della Regione Friuli Venezia Giulia e per la definizione del relativo regolamento elettorale* sottoscritto in data 27 gennaio 2025 (nel prosieguo indicato come *Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025*).²

Le Amministrazioni sono invitate a consegnare copia della presente circolare alle Commissioni elettorali al fine di rendere, nel pieno rispetto della libertà sindacale, più agevole l'adempimento dei compiti alle medesime affidati ed in particolare la corretta stesura dei verbali elettorali e la successiva trasmissione di questi ultimi, onde evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione complessiva dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio funzione pubblica esclusivamente secondo le modalità indicate nel paragrafo 19.

2. Protocollo del 17 dicembre 2024 e tempistica delle procedure di voto

Come già detto, le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le Amministrazioni del Comparto unico regionale; pertanto, non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali, né è necessario procedere ad alcun accordo a livello locale, atteso che con il Protocollo del 17 dicembre 2024 le elezioni sono già state indette ed è stata fissata la tempistica dei relativi adempimenti, compresi votazione e scrutinio.

Copia dell'**annuncio** delle elezioni da parte delle organizzazioni sindacali - coincidente con l'avvio, nei posti di lavoro, della procedura elettorale (24 febbraio 2025) - deve essere **affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicata nell'intranet dell'Amministrazione**.

Il primo giorno delle votazioni (**12 maggio 2025**) è utilizzato per l'**insediamento della sezione elettorale** (o delle sezioni definite dalle Commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile, su decisione della Commissione elettorale, per le operazioni di voto.

Pertanto, i **giorni 12, 13 e 14 maggio 2025 sono destinati alle votazioni**.

È compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in particolare, l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione (14 maggio), dandone la

² L'Accordo è pubblicato sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'interno del portale del Comparto unico, sezione *Contrattazione collettiva di Comparto, Prerogative sindacali, Documentazione utile*, al link: <https://compartounico.regione.fvg.it/contrattazione/contrattazione-collettiva-di-comparto/prerogative-rsu-rappresentativita-distacchi/documentazione/>.

necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicazione sull'intranet dell'Amministrazione.

Il giorno 15 maggio 2025 è dedicato esclusivamente allo scrutinio.

In considerazione del contestuale svolgimento delle elezioni in tutte le Amministrazioni del Comparto unico regionale, infatti, anche lo scrutinio deve avvenire contestualmente e, pertanto, nella singola Amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello stesso.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025, è facoltà di ciascuna Commissione elettorale, avuto riguardo alle dimensioni dell'Amministrazione, individuare un'unica giornata per lo svolgimento delle votazioni, fermo restando che lo scrutinio deve avvenire in data 15 maggio 2025, come indicato nel calendario elettorale.

3. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti

Possono presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto unico che abbiano sottoscritto l'Accordo RSU FVG del 27 gennaio 2025, o vi abbiano formalmente aderito, e che abbiano altresì sottoscritto il Protocollo del 17 dicembre 2024 o vi abbiano aderito entro il 10 febbraio 2025. Alle medesime non è richiesto alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e dell'atto costitutivo.

Si rammenta in proposito che, ai sensi dell'Accordo sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, sottoscritto il 15.10.2018, solo alle organizzazioni sindacali "ammesse alla contrattazione collettiva di Comparto riferita al personale non dirigente firmatarie del presente accordo o successivamente aderenti" - e dunque rappresentative ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 18/2016 - è riconosciuta la titolarità delle prerogative sindacali, secondo i modi e i termini disciplinati nell'Accordo medesimo (cfr. art. 1, commi 5 e 6).

2. le organizzazioni sindacali non rappresentative nel Comparto unico regionale, purché siano formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo e abbiano aderito formalmente all'Accordo RSU FVG del 27 gennaio 2025 e al Protocollo del 17 dicembre 2024 entro il 10 febbraio 2025.

All'atto dell'adesione, le organizzazioni sindacali non rappresentative devono dichiarare di essere formalmente costituite in associazione e depositare il proprio statuto e atto costitutivo. Le medesime, ancorché ammesse alla presentazione di liste elettorali - nonché alla ricezione dell'elenco generale degli elettori -, non sono titolari di alcuna delle prerogative sindacali disciplinate dal su richiamato Accordo sulle prerogative sindacali del 15.10.2018 (cfr. art. 1, comma 7).

Tutte le organizzazioni sindacali – rappresentative e non – che intendano presentare liste elettorali devono dichiarare, inoltre, quale condizione necessaria per la presentazione delle liste, al Servizio Funzione pubblica della Regione – che ne rilascia certificazione - di applicare le

norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi. Si rammenta, in merito, che detta certificazione è stata resa con nota del Servizio Funzione pubblica prot. n. 132833 del 14 febbraio 2025, inviata a tutti gli enti del Comparto unico, con la quale è stato comunicato l'elenco delle organizzazioni sindacali cui è riconosciuta la facoltà di presentare liste elettorali alle elezioni RSU indette per i giorni 12, 13 e 14 maggio 2025, avendo completato gli adempimenti loro richiesti.

Per comodità, si riporta di seguito l'elenco delle organizzazioni sindacali autorizzate a presentare liste elettorali alle elezioni RSU in argomento, fermo restando che le organizzazioni sindacali non presenti in suddetto elenco non possono presentare liste elettorali:

- CISL FP
- FP CGIL
- CISAL ENTI LOCALI FVG
- UIL FPL
- UGL AUTONOMIE FVG
- FIALS
- CONFSAL AUTONOMIE LOCALI FVG

4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

Non possono, comunque, presentare le liste elettorali i seguenti soggetti:

- a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
- b) le organizzazioni sindacali che, a seguito di mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attività sindacale nel Comparto unico. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna;
- c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
- d) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo;
- e) i dipendenti attraverso proprie liste;
- f) le associazioni che non abbiano finalità sindacale.

Come si dirà anche in seguito, è compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

5. Elettorato passivo

L'art. 7 dell'Accordo RSU FVG del 27 gennaio 2025 riconosce l'elettorato passivo (candidatura) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. In tale ultimo caso, al fine di garantire

la stabilità della RSU, il contratto a termine deve avere una durata complessiva di almeno 12 mesi e non deve concludersi prima del 31 dicembre 2025.

Inoltre, nelle Amministrazioni che gestiscono in forma diretta i servizi scolastici e educativi, l'elettorato passivo è altresì riconosciuto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

In tutti i casi (*tempo indeterminato o determinato*), i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 24 febbraio 2025.

Atteso che la permanenza in servizio è un requisito che deve sussistere anche dopo l'elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU, il termine del rapporto di lavoro - o, nelle Amministrazioni che gestiscono in forma diretta i servizi scolastici e educativi, dell'incarico - comporta la decadenza dalla carica di componente RSU.

I dipendenti che si trovano in posizione di **comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea**, a tempo pieno o parziale, presso altre Amministrazioni, esercitano l'elettorato passivo presso l'Amministrazione di provenienza. Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'Amministrazione sede di provenienza, con contestuale revoca del comando o del fuori ruolo, pena la decadenza da componente RSU.

Il personale in **distacco o aspettativa sindacale** a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'Amministrazione sede di appartenenza.

Possono essere candidati i presentatori e i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

Sono esclusi dall'elettorato passivo e, dunque, non possono candidarsi:

- a) i componenti della Commissione elettorale;
- b) i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati nel presente paragrafo;
- c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

6. Procedura per la presentazione delle liste

La procedura per la presentazione delle liste elettorali è dettagliatamente descritta nell'articolo 15 dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025.

Le organizzazioni sindacali che intendono presentare la propria lista acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo di un apposito modello, recante la **formale accettazione della candidatura** da parte di ciascun candidato, che verrà poi trasmesso – unitamente alla lista - dall'organizzazione sindacale presentatrice della lista all'Amministrazione interessata. A titolo collaborativo è stato redatto il *Modello 1* allegato (allegato n. 1); in alternativa, può anche essere utilizzato un modello analogo, purché contenga le medesime informazioni ivi riportate.

Successivamente, il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'Amministrazione sede di elezione RSU. Il **numero minimo di firme necessario per la validità della lista** è così determinato:

- a) nelle amministrazioni sede di RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti, con arrotondamento per difetto, e comunque non inferiore a 1;
- b) nelle amministrazioni sede di RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 firme più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000, con arrotondamento per difetto. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.

Ai fini del dimensionamento delle Amministrazioni sedi di elezione RSU, per "dipendenti" si intendono i lavoratori titolari di elettorato attivo nell'Amministrazione, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 24 febbraio 2025, nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (*aziendale, territoriale, regionale, nazionale*) dell'organizzazione sindacale interessata, oppure un dipendente – anche di qualifica dirigenziale - purché delegato per iscritto dall'organizzazione sindacale. In tal caso, la relativa delega deve essere allegata alla lista.

Il presentatore di lista che sia dipendente dell'Amministrazione sede di elezione RSU può anche essere tra i candidati e i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria Amministrazione.

Ciascuna lista, corredata dalle accettazioni delle candidature (*Modello 1*), deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando apposito modello. In proposito, come per il modello di acquisizione delle candidature, a titolo collaborativo, è stato redatto il *Modello 2* allegato (allegato n. 2); in alternativa, può anche essere utilizzato un modello analogo, purché contenga le medesime informazioni ivi riportate.

Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme apposte sulla stessa dai lavoratori che l'hanno sottoscritta, mentre la firma del presentatore della lista apposta sul modello di trasmissione deve essere garantita dall'organizzazione sindacale interessata che lo ha individuato attraverso una delega formale, che verrà allegata.

Le liste, corredate dalle accettazioni delle candidature, possono essere presentate:

- dai soggetti sopra richiamati (*dirigente sindacale o dipendente delegato dall'organizzazione sindacale interessata*) all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o il personale o, comunque, il protocollo. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale, se questa è già stata costituita;

- telematicamente, con invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Laddove l'Amministrazione non sia dotata di una PEC dedicata, l'invio avviene dalla PEC del mittente all'indirizzo PEC dell'Amministrazione. In tali casi, il modello di trasmissione e la lista dovranno essere sottoscritti, nelle forme di legge, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti. La documentazione ricevuta viene inoltrata dall'Amministrazione alla Commissione elettorale, in forma cartacea ovvero mediante invio dei file all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.

Le liste possono essere presentate a partire da martedì 25 febbraio 2025 (giorno di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste) **sino a lunedì 28 aprile 2025**, ultimo giorno utile.

Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 28 aprile 2025 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicazione sull'intranet dell'Amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Ogni organizzazione sindacale può presentare una sola lista.

Per individuare l'ordine di arrivo delle liste, fa fede la data di ricevimento delle stesse e il numero di registrazione della Commissione elettorale ovvero il numero di protocollo dell'Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione, come risultante dallo Statuto. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

È interesse della organizzazione sindacale **verificare** che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nei verbali contenenti i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale; pertanto, né l'Amministrazione né la Regione hanno alcuna competenza in merito né possono esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti, il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. L'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025, recante il regolamento elettorale,

non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti; si ritiene che tale arrotondamento debba avvenire per eccesso.

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato (28 aprile 2025), **non venga presentata alcuna lista**, l'Amministrazione interessata deve darne immediata comunicazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio funzione pubblica, mediante invio di email all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it.

7. Elettorato attivo

La disciplina relativa all'elettorato attivo è stata riformulata con l'art. 6 dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025: **l'elettorato attivo (diritto di voto) viene esercitato in un'unica sede, corrispondente all'Amministrazione datrice di lavoro.**

In particolare, l'elettorato attivo è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti dell'Amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 24 febbraio 2025, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato. Resta fermo che il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora dipendente della stessa Amministrazione il primo giorno della votazione (12 maggio 2025).

È altresì riconosciuto l'elettorato attivo, presso l'Amministrazione datrice di lavoro, al personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi - nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (24 febbraio 2025) e il primo giorno della votazione (12 maggio 2025), senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

Pertanto, ai fini della definizione degli adempimenti relativi alle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio: 24 febbraio 2025).

I dipendenti che prestano servizio in posizione di **comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria** presso altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso Comparto, esercitano il diritto di voto presso l'Amministrazione datrice di lavoro.

Il personale che si trova in **aspettativa** (ad esempio: maternità, congedo biennale per assistenza a disabile, aspettativa sindacale) conserva l'elettorato attivo presso l'Amministrazione datrice di lavoro, anche se non effettivamente in servizio.

Al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto, al personale comandato/assegnato in ingresso, proveniente da ente extra Comparto unico, che, per disposizione normativa, non possa esercitare l'elettorato attivo nel proprio ente di appartenenza (ad esempio, in quanto proveniente da ente che applichi, per l'elezione delle RSU, l'*Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale*, siglato il 12 aprile 2022), è concesso di votare presso l'Amministrazione del Comparto unico ove presta servizio.

Attesa l'unicità del voto, è compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più Comuni), né presso più sezioni della medesima Amministrazione.

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale con rapporto di lavoro somministrato (ex interinale);
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del Comparto unico posto in aspettativa al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale, attesa la fruizione di un istituto contrattuale e/o previsione normativa finalizzata a consentire al lavoratore di svolgere un'altra attività presso soggetti pubblici o privati (alla medesima fattispecie vanno, per esempio, ricondotte, in via non esaustiva, anche l'aspettativa per mandato parlamentare e l'aspettativa senza assegni di cui all'art. 18 della legge n. 183/2010);
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'ex ARERAN ovvero dalla Delegazione trattante di parte pubblica;
- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;
- il personale con contratto di consulenza (art. 7 del d.lgs 165/2001) o comunque "atipico".

8. Commissione elettorale: composizione e costituzione

I componenti della Commissione elettorale possono essere **designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste elettorali** e sono indicati tra i dipendenti dell'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato; conseguentemente, le organizzazioni sindacali che non presentano liste non possono nominare alcun componente nella Commissione elettorale.

In presenza di Amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della Commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'Amministrazione interessata, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i dirigenti (*a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del Comparto unico ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale*).

Il lavoratore designato quale componente della Commissione elettorale all'atto dell'accettazione dovrà dichiarare di non volersi candidare.

Stante la competenza alla designazione, l'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale.

Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista o, al più, successivamente alla presentazione della stessa, purché **entro il termine per la presentazione delle liste elettorali (28 aprile 2025)**, e sono presentate all'ufficio dell'Amministrazione a ciò preposto.

La Commissione elettorale deve essere **formata da almeno tre componenti** ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo.

A decorrere dall'11 marzo 2025, al raggiungimento della terza designazione, l'Amministrazione comunica ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e trasmette a questa tutti i documenti nel frattempo pervenuti. La Commissione elettorale è integrata, entro il termine ultimo del 28 aprile 2025 (data entro cui devono essere presentate le liste elettorali), con tutti i componenti designati entro la medesima data dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato una lista.

Pertanto, nell'ipotesi in cui non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale, la circostanza non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 28 aprile 2025, è questa in sostanza la data ultima per la definitiva costituzione della Commissione elettorale. L'Amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al termine ultimo del 28 aprile 2025. Solo qualora, a tale data, non risultassero presentate liste da parte di alcun sindacato, l'Amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e, come detto in precedenza, darne immediata comunicazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio funzione pubblica, mediante invio di email all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it.

Con l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.

Qualora, alla data del 28 aprile 2025 non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'Amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, **entro il 5 maggio 2025** (ovvero, ai sensi dell'art. 16, comma 5, dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025, *7 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali*), un **componente aggiuntivo** al fine di raggiungere i tre componenti necessari per la costituzione della Commissione elettorale.

Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nel caso in cui i solleciti inviati dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero seguito, non consentendo un numero di componenti della Commissione elettorale pari almeno a tre, al fine di consentire in ogni caso l'esercizio del diritto di voto, il **6 maggio 2025** (decorsi 7 giorni dal termine di presentazione delle liste) **la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.**

Attesa l'impossibilità delle Amministrazioni di intervenire nella designazione dei componenti della Commissione elettorale, adempimento di esclusiva competenza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste elettorali, laddove – pur in presenza di liste - **non venga indicato alcun componente, la Commissione non sarà costituita e dunque non sarà possibile attivare la procedura elettorale** in quanto viene meno l'organo che presiede alla procedura stessa e ne garantisce la funzionalità e regolarità. Come nella suindicata ipotesi di mancata presentazione di liste, anche in questo caso l'Amministrazione dovrà darne immediata comunicazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale

autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio funzione pubblica, mediante invio di email all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it.

Essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, al pari dei componenti della sezione elettorale - scrutatori e presidenti di sezione -, espletano gli adempimenti di loro competenza durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro, **con equiparazione del tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali al servizio prestato**.

Le Amministrazioni hanno, dunque, l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

9. Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento elettorale disciplinato nell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025 non può prevedere l'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. È, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi **sulla base dei principi di correttezza e di buona fede**, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito, si fornisce una sintesi delle clausole contrattuali contenute nell'articolo 17 del citato Accordo e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli adempimenti della Commissione elettorale.

1. Nella prima seduta plenaria, la Commissione elettorale elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera delle sezioni e, in particolare, l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicazione nell'intranet dell'Amministrazione. La Commissione elettorale, in ogni caso, non può modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il Protocollo 17 dicembre 2024, ma può fissare la durata giornaliera di apertura delle sezioni, che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifici che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione rimarrà chiusa sino al giorno fissato per lo scrutinio (15 maggio 2025), avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale.
2. Acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo), nonché tutta la documentazione pervenuta all'Amministrazione sino alla prima formale costituzione della Commissione elettorale medesima, ivi comprese le liste elettorali già presentate.
3. Riceve le ulteriori liste elettorali, presentate direttamente alla Commissione elettorale.

4. Verifica le liste elettorali e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilità. A tal fine si rinvia ad un'attenta lettura di quanto riportato ai paragrafi 3. (*Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti*), 4. (*Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali*) e 5. (*Elettorato passivo*).

5. Esamina, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, i ricorsi sull'ammissibilità delle liste elettorali e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali di cui è consentita la regolarizzazione (ad es. certificazione autenticità firme apposte, candidature, ecc.), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compreso lo scrivente Servizio, intervenire e assumere orientamenti al proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, la Commissione ne consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce; anche in tali casi, dunque, deve essere assegnato, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione.

Le decisioni della Commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.

6. Conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, la Commissione elettorale comunica tempestivamente alle organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno.

7. Porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali - e i nominativi dei relativi candidati - mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicazione nell'intranet dell'Amministrazione entro il 2 maggio 2025 (*almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni*).

8. La Commissione elettorale definisce, previo accordo con il dirigente dell'Amministrazione preposto o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (ovvero la/le sezione/i) e procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, infatti, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Inoltre, la Commissione dispone dove vota il personale dipendente dell'Amministrazione interessata che presta servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione presso diversa Amministrazione, e quello in aspettativa (cfr. paragrafo 7). Infine, può disporre forme di agevolazione del voto nelle sedi di lavoro (es. *cd. sezione-seggio volante*) ponendo particolare attenzione a garantire l'integrità dell'urna. In ogni

caso, va assicurata la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere.

Al pari degli orari di apertura e chiusura delle sezioni, anche i luoghi delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicazione nell'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni.

9. Predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali, nonché le indicazioni dell'art. 22 dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025.
10. Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
11. Predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione.
12. **Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, secondo le designazioni pervenute da parte delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste.** Dette funzioni possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc. presso diversa Amministrazione, ove titolari di elettorato attivo. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, anche rispetto all'eventuale pluralità di sezioni - ovvero laddove sia presentata una sola lista - la Commissione elettorale **nomina d'ufficio** gli **ulteriori scrutatori**, individuandoli tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato, **affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due. Ove ciò non risultasse possibile, tali funzioni sono svolte dalla Commissione elettorale.**
13. Fermo restando che all'interno dei luoghi di votazione (sezioni elettorali) è ammessa la presenza solo dei componenti della sezione, dei componenti della Commissione elettorale e dei votanti, la Commissione adotta ogni misura atta a garantire la regolarità delle votazioni e l'integrità dell'urna e delle schede elettorali, quali a titolo esemplificativo:
 - attestare formalmente nel verbale delle operazioni elettorali al termine di ogni giornata di votazione il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;
 - sigillare le urne, al termine di ogni giornata di votazione, con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e inserire le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;
 - garantire, in collaborazione con l'Amministrazione, l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione.
14. La Commissione organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale (inteso come somma di tutte le eventuali sezioni di cui si compone). Nel caso in cui nel collegio elettorale il citato quorum non sia stato raggiunto, non si deve procedere allo scrutinio.
15. Al termine delle operazioni di scrutinio, raccoglie i *verbali di scrutinio* recanti i dati elettorali parziali delle singole sezioni (se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati riportandoli nel *verbale finale*. Nel *verbale di scrutinio* che la Commissione elettorale redige in proprio dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Il *verbale finale* delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dalla Commissione elettorale.

Nel compilare il *verbale finale*, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare la denominazione di ciascuna organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

16. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.
17. Comunica i risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista. Copia del verbale finale:
 - deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell'intranet dell'Amministrazione per almeno 5 giorni (cfr. art. 28, comma 4, Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025) onde consentire eventuali ricorsi, in assenza dei quali si intende confermata l'assegnazione dei seggi;
 - è trasmesso, a cura della Commissione elettorale, all'Amministrazione per la conservazione e l'inoltro da parte di quest'ultima, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio funzione pubblica, mediante invio di email all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, e alle organizzazioni sindacali presentatrici di liste (cfr. art. 32, Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025).

10. Compiti delle Amministrazioni

L'Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa **non deve entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.**

L'Amministrazione, a partire dal 25 febbraio 2025, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali ammesse alla presentazione di liste che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto (cfr. *paragrafo 7. Elettorato attivo*) e dei lavoratori candidabili (cfr. *paragrafo 5. Elettorato passivo*), distinti per genere. I medesimi elenchi dovranno essere consegnati anche alla Commissione elettorale.

A richiesta delle medesime organizzazioni sindacali o della Commissione elettorale, dovranno essere forniti sotto elenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti per le eventuali sezioni elettorali istituite dalla Commissione elettorale al fine di agevolare le operazioni di voto.

L'Amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali nonché - una volta insediata - con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori e dei dipendenti candidabili, consistono in:

- messa a disposizione del locale per la Commissione elettorale;
- messa a disposizione dei locali per il voto;
- messa a disposizione del materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne, ecc.);
- stampa del "modello" della scheda elettorale predisposta dalla Commissione elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso delle sezioni;
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura;
- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro).

L'Amministrazione deve **inserire i dati contenuti nel verbale finale definitivo** sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, **all'interno del portale del Comparto unico, e trasmettere** alla Regione medesima - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio funzione pubblica, mediante invio di email all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, **il verbale finale** ricevuto dalla Commissione elettorale **tempestivamente e comunque nel periodo intercorrente tra il 23 e il 31 maggio 2025**, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo 19. della presente circolare.

11. Modalità di esercizio del voto

Il voto si esprime utilizzando la scheda elettorale predisposta dalla Commissione elettorale, che deve essere unica e comprendere al suo interno tutte le liste disposte in ordine di presentazione, alle quali è data la stessa evidenza.

La scheda deve essere firmata dai componenti della sezione; qualora la sezione sia composta da tre o più componenti le schede devono essere firmate da almeno tre componenti.

La preparazione delle schede e la conservazione delle stesse devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

L'art. 23 dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025 reca la disciplina della modalità di esercizio del voto, secondo quanto di seguito indicato.

L'elettore può votare per la sola lista e/o esprimere una preferenza per un candidato compreso nella medesima lista. Si rammenta che:

- nei collegi elettorali fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati e si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista. Conseguentemente, l'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista;
- nei collegi elettorali con oltre 200 dipendenti le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione ed è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.

Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

12. Quorum necessario per la validità delle elezioni

Per determinare se sia stato raggiunto il quorum previsto dall'art. 27 dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025 necessario per la validità delle elezioni, occorre prendere in considerazione il numero dei votanti rapportandolo al numero degli aventi diritto al voto nell'intero collegio elettorale.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno **la metà più uno dei lavoratori aventi diritto al voto** (*elettorato attivo*).

Esempio:

- nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$;
- nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La Commissione elettorale autorizza quindi **l'apertura delle urne per lo scrutinio nella sezione** (o nelle varie sezioni nel caso in cui vi siano più sezioni) **solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.**

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto suindicato non si deve, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. In questo caso non è ammessa la presentazione di nuove liste (cfr. comma 2, art. 27).

Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, decorso almeno un anno, le organizzazioni sindacali potranno indire, per una sola volta, nuove elezioni con presentazione di nuove liste. La procedura dovrà essere conclusa entro i successivi 90 giorni (cfr. comma 4, art. 27).

13. Verbale elettorale della singola sezione (verbale di scrutinio)

Nella sola ipotesi in cui il collegio elettorale è articolato in più sezioni, dopo che la Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni, la singola sezione elettorale, all'esito dello scrutinio, dovrà compilare il verbale di scrutinio della sezione.

Il **verbale di scrutinio della sezione deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile predisposto e allegato alla presente circolare – Modello 4** (allegato n. 4) (ex art. 28, comma 3, Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025). Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali diversi da quello suindicato anche se predisposti dalle organizzazioni sindacali.

Per facilitare la compilazione del verbale di sezione si formulano le seguenti indicazioni.

Il verbale si compone di:

- una parte iniziale che riporta i dati identificativi della sezione e dell'Amministrazione /collegio nonché la data delle elezioni;
- una parte dedicata all'acquisizione dei dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (*elettori*) ed ai votanti (*elettori che hanno espresso il voto*), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche e alle schede scrutinate;
- una parte in cui vanno indicati, in corrispondenza delle colonne dedicate al "Nome O.S. proponente" numerate progressivamente da 1 a 8, il **nome delle liste ammesse alla competizione elettorale** e i **voti ottenuti da ciascuna** di esse;
- una parte finale ove vanno apposte le firme del presidente della sezione e di almeno due scrutatori (art. 28, comma 3, Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025), ovvero di almeno uno scrutatore nel caso di cui all'art. 19, comma 2, del citato Accordo RSU FVG.

Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:

- che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle);
- che il totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (escluse le schede bianche e nulle).

14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU

Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'art. 4 dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025; non può, pertanto, essere soggetto a modifiche in sede di contrattazione integrativa, né in sede di elezione RSU, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi del suindicato articolo, il numero dei componenti delle RSU è pari a:

- 1 componente nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
- 3 componenti nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
- 5 componenti nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
- 7 componenti nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
- 9 componenti nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.

Inoltre, nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300.

Nelle Amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi

Il numero dei seggi attribuibili è pari al numero dei componenti della RSU eleggibili ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025, riportato nel paragrafo precedente.

In particolare, atteso che l'art. 3, comma 2, del richiamato Accordo 27 gennaio 2025 recita "Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale e a voto

segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", e il successivo art. 29, comma 1, prevede che "Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti", **ad ogni scheda corrisponderà un unico voto di lista**, indipendentemente dal numero di preferenze che possono essere espresse ai sensi di quanto riportato nel paragrafo 11. (Modalità di esercizio del voto).

È compito della Commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati), secondo quanto disposto dall'art. 29 dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025.

A seguire, si riportano, in ordine di esecuzione, le operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi.

15.1 Calcolo del quoziente

Il quoziente si calcola dividendo il numero dei voti validi (con esclusione, quindi, delle schede bianche e di quelle nulle) per il numero dei seggi attribuibili.

Esempio:

Collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al voto e quindi 7 seggi da attribuire. Si recano a votare n. 120 elettori (votanti), di cui: 118 voti validi, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla.

Calcolo del quoziente:

voti validi (n. 118) diviso numero dei seggi da ripartire (n. 7) = $118 : 7 = 16,857142\dots$

Il QUOZIENTE è pari a 16,857

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso; pertanto, il numero del quoziente va utilizzato, se del caso, con i suoi decimali fino alla terza cifra.

15.2 Ripartizione dei seggi fra le liste

I seggi sono ripartiti fra le singole liste secondo il criterio proporzionale, considerando solo i voti validi che le stesse hanno ricevuto (ovviamente le schede bianche e nulle non sono attribuibili). A questo fine - come già precisato all'inizio del paragrafo - si deve tenere conto dei voti ottenuti da ciascuna lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

In particolare:

- a) si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista per il quoziente calcolato come sopra descritto (paragrafo 15.1);
- b) si assegna ad ogni lista un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dalla divisione di cui alla lettera a);
- c) si assegnano i seggi residui utilizzando la regola dei migliori resti (intendendo per "resto" il decimale dopo la virgola del risultato della divisione di cui al punto a)). Si rileva come, al fine dell'assegnazione dei seggi mediante i resti, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quoziente, bensì che sia - di volta in volta - quella che presenta il resto maggiore.

Esempio:

Riprendendo l'ipotesi su riportata, i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 118 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 - voti validi 50

lista n. 2 - voti validi 39

lista n. 3 - voti validi 17

lista n. 4 - voti validi 12

totale voti validi: 118

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI FRA LE LISTE:

lista n. 1 voti validi 50 diviso quoziente 16,857 = 2,966 ovvero 2 seggi resto 0,966

lista n. 2 voti validi 39 diviso quoziente 16,857 = 2,313 ovvero 2 seggi resto 0,313

lista n. 3 voti validi 17 diviso quoziente 16,857 = 1,008 ovvero 1 seggio resto 0,008

lista n. 4 voti validi 12 diviso quoziente 16,857 = 0,711 ovvero 0 seggi resto 0,711

totale voti validi 118

In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 5 seggi su 7.

Il sesto seggio è assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Il settimo seggio è assegnato alla lista n. 4, essendo quella che, dopo la lista n. 1, ha il resto maggiore.

I 7 seggi sono così ripartiti:

lista n. 1 - 3 seggi

lista n. 2 - 2 seggi

lista n. 3 - 1 seggio

lista n. 4 - 1 seggio

In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (da non confondere con le preferenze).

In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente delle liste interessate dalla parità che appartiene al genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine è necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione dei seggi medesimi fra i generi.

Infine, a parità di genere, il seggio viene attribuito al componente anagraficamente più giovane.

15.3 Attribuzione dei seggi ai candidati

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste cui sono stati assegnati i seggi, al fine di individuare gli eletti.

Nell'ambito di ciascuna lista, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza, vale l'ordine all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (ad es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto due seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti previsti per la costituzione e il funzionamento delle RSU ex art. 9, comma 5, dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025, non essendo contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti, le elezioni dovranno essere ripetute, attivando ex novo l'intera procedura, che dovrà concludersi entro 90 giorni. Anche in questo caso, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso, da parte dell'Amministrazione, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio funzione pubblica, mediante invio di email all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it.

16. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni ed effettuato lo scrutinio, la Commissione elettorale procede a compilare il verbale finale, nel quale devono essere riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali in modo assolutamente conforme alle liste presentate, come indicate nella scheda elettorale.

Il verbale finale deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile predisposto e allegato alla presente circolare – Modello 3 (allegato 3) (ex art. 28, comma 2, Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025). Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte della Commissione elettorale perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello suindicato anche se predisposti dalle organizzazioni sindacali.

Per facilitare la compilazione del verbale finale si forniscono le seguenti indicazioni.

Il verbale finale si compone di:

- una parte iniziale che riporta il Comparto di appartenenza e la data delle elezioni, nonché i dati identificativi dell'Amministrazione/collegio;
- una parte nella quale vanno riportati i dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (*elettori*) ed ai votanti (*elettori che hanno espresso il voto*), entrambi distinti per genere, alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche e alle schede scrutinate, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum) ed il numero di seggi da ripartire. In particolare:
 - se il collegio elettorale è composto di un'unica sezione, è sufficiente compilare solo le colonne "Totale" e "Totale generale" e "% Validità elezioni (quorum)";
 - se, invece, il collegio elettorale è composto da più sezioni, la Commissione elettorale deve compilare il verbale finale riportando i risultati dei diversi verbali di sezione (allegato 4) nelle colonne "Sezione elettorale" (una per ciascuna sezione), indicando la somma dei dati relativi alle singole sezioni nelle colonne "Totale" e "Totale generale", e calcolando la "% Validità elezioni (quorum)". Laddove siano presenti più di 5 sezioni, occorrerà compilare ulteriori modelli componenti un unico verbale finale;
- una parte in cui vanno indicati, in corrispondenza delle colonne destinate al "Nome O.S. proponente" numerate progressivamente da 1 a 8, il **nome delle liste ammesse alla competizione elettorale**, i **voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista** - sommando i risultati riportati nei diversi verbali di sezione (*Modello 4*) ove presenti più sezioni -, nonché i seggi eventualmente assegnati a ciascuna di esse;
- una parte finale ove vanno apposte le firme dei componenti della Commissione elettorale.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare l'esattezza e la congruità dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:

- che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle);
- che il totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (escluse le schede bianche e nulle). Si ribadisce che devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenuto dai candidati della medesima lista.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale **sigilla in un unico plico tutto il materiale**, compreso quello trasmesso dalle eventuali sezioni, **esclusi i verbali**, e lo consegna all'Amministrazione che ne curerà la conservazione secondo gli accordi intervenuti con la Commissione elettorale, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi (ex art. 28, comma 6, dell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025), nonché la successiva distruzione alla presenza di un delegato della Commissione elettorale (ex successivo comma 7).

La Commissione elettorale comunica i risultati ai dipendenti, all'Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste mediante **affissione del verbale finale**, come sopra compilato, **in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicazione dello stesso sull'intranet dell'Amministrazione dal 16 al 22 maggio 2025** (per almeno cinque giorni).

È onere delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare che il nome riportato nel verbale finale corrisponda esattamente alla denominazione della propria lista e, in caso contrario, inoltrare ricorso alla Commissione elettorale nel termine di cinque giorni previsto dal comma 5 del suindicato art. 28.

Decorsi i cinque giorni dedicati all'affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi si intende confermata; la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale delle operazioni elettorali e il **verbale finale diviene definitivo**.

Una copia del verbale finale viene trasmesso, a cura della Commissione elettorale, all'Amministrazione. Ciascuna Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, dovrà inserirne i dati sul portale del Comparto unico e trasmetterlo alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio funzione pubblica, mediante invio di email all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, e alle organizzazioni sindacali presentatrici di liste (cfr. art. 32 Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025).

Se, invece, nel corso dei 5 giorni di affissione del verbale finale recante i risultati, vengono presentati ricorsi, la Commissione elettorale li esamina entro due giorni lavorativi (48 ore, di cui all'art. 30 Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025), inserendo l'esito cui è pervenuta nel verbale delle operazioni elettorali e, se necessario, modificando il verbale finale che diviene definitivo e viene nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell'intranet dell'Amministrazione. Copia del verbale finale definitivo, del verbale delle operazioni elettorali e, in caso di più sezioni, copia dei verbali di sezione, sono notificati - entro due giorni lavorativi dall'esame di tutti i ricorsi pervenuti durante il periodo di affissione - dalla Commissione elettorale ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali presentatori di lista nel

collegio elettorale, nonché all'Amministrazione. Quest'ultima provvederà, quindi, all'inoltro alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio funzione pubblica, mediante invio di email all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it.

Fermo quanto sopra, quindi, all'Amministrazione devono essere consegnati tutti i verbali - in originale o copia conforme - nonché una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Tutti i verbali devono essere conservati anche dalla RSU (cfr. comma 7, art. 28, Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025).

17. Comitato dei garanti

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili, oltre che davanti all'autorità giudiziaria, dinanzi all'apposito Comitato dei garanti di cui all'art. 31 dell'Accordo Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025, entro 10 giorni lavorativi.

Il Comitato dei garanti è costituito a livello provinciale ed è sempre presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro - presso cui si insedia - o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'Amministrazione interessata. Il Comitato dei garanti è inoltre composto:

- laddove il ricorso abbia ad oggetto l'attribuzione dei seggi, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste direttamente coinvolte nel ricorso in quanto si contendono uno o più seggi (è necessaria quindi la presenza di entrambe le condizioni: il componente o i componenti sindacali devono appartenere a organizzazioni sindacali presentatrici di lista; l'interesse al ricorso non può essere meramente generico, ma riguardare la rivendicazione di un seggio assegnato a una lista in luogo di un'altra);
- ove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale, da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

Il Comitato dei garanti si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso e il suo pronunciamento è vincolante per la Commissione elettorale.

Si sottolinea, inoltre, come il disposto dell'art. 31 suindicato escluda chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dello scrivente Servizio. In proposito, si precisa che il Servizio Funzione pubblica non può sostituirsi al Comitato dei garanti, né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti al Servizio Funzione pubblica. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo RSU FVG 27 gennaio 2025 o nella presente circolare, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

18. Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi i cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o dalla pubblicazione nell'intranet dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro due giorni lavorativi gli eventuali ricorsi, dà atto nel verbale finale - che diviene definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con riserva, circostanza che deve risultare anche nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, nelle quali dovrà essere esplicitata l'esistenza di un giudizio pendente.

19. Trasmissione dei verbali elettorali al Servizio Funzione pubblica della Regione

Come noto, l'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) prevede che, ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, occorre tener conto, oltre che del dato associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti dalle diverse associazioni sindacali in occasione del rinnovo delle RSU. A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena collaborazione delle Amministrazioni con particolare riguardo alla tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali che dovrà essere effettuata tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni.

Trascorsi i cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o dalla pubblicazione nell'intranet dell'Amministrazione, la Commissione elettorale deve consegnare all'Amministrazione il verbale finale definitivo, in originale o copia conforme, nonché una copia della scheda predisposta per le votazioni - anch'essa siglata dai componenti della Commissione elettorale - per la sua trasmissione alla Regione.

L'invio dei risultati elettorali alla Regione deve avvenire **esclusivamente a cura dell'Amministrazione nel periodo intercorrente tra il 23 e 31 maggio 2025** mediante:

- **inserimento dei dati contenuti nel verbale finale definitivo** sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, **all'interno del portale del Comparto unico**, all'indirizzo <https://compartounico.regione.fvg.it/>, nella sezione dedicata "AREA PRIVATA";
- **invio del verbale finale definitivo e di una copia della scheda predisposta per le votazioni**, con email all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it.

Non verranno presi in considerazione invii che abbiano diversa provenienza, anche se da parte delle Commissioni elettorali, del Presidente delle stesse, delle organizzazioni sindacali, ecc.

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei verbali finali, si suggerisce l'**opportunità di procedere al loro caricamento in presenza della Commissione elettorale**. Infatti, nella fase di inserimento dei dati sul portale dedicato, l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (es. *la somma dei votanti non*

coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale finale in sostituzione di quello errato, l'Amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale finale e completare la procedura di trasmissione.

La trasmissione dei risultati all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it deve contenere la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per cinque giorni e la dichiarazione di eventuale pendenza di ricorsi alla Commissione elettorale.

Anche in presenza di ricorsi i dati contenuti nel verbale finale definitivo dovranno essere inseriti sul portale del Comparto unico e il verbale finale dovrà comunque essere trasmesso, con l'apposita annotazione; sarà cura dell'Amministrazione comunicare, con nota successiva, l'esito degli stessi. Il verbale finale dovrà essere nuovamente inviato nel solo caso in cui, per effetto dell'esito dei ricorsi, siano intervenute modifiche. In questo ultimo caso l'Amministrazione dovrà inviare il nuovo verbale immediatamente dopo la consegna da parte della Commissione elettorale.

Nel caso in cui **le elezioni non si siano svolte**, le Amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio funzione pubblica, mediante invio di email all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it. L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché la Regione non solleciti l'invio di verbali mancanti.

20. Raccomandazioni finali

Tenuto conto che la presente circolare ha la finalità di fornire un quadro complessivo degli adempimenti da assolvere nell'ambito delle procedure elettorali, si raccomanda alle Commissioni elettorali un'attenta lettura della circolare stessa ritenendo che possa costituire un utile strumento per consentire di svolgere correttamente il proprio compito.

Nel richiamare l'attenzione sull'importanza del corretto svolgimento del procedimento elettorale, inoltre, si invitano le Amministrazioni a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad agevolare e garantire la sicurezza dell'intero procedimento elettorale, assicurando alle Commissioni elettorali il necessario supporto strumentale.

Considerato che le elezioni RSU assumono una valenza istituzionale, atteso che la corretta acquisizione del dato elettorale è necessaria per la definizione del sistema della rappresentatività sindacale, si raccomanda particolare attenzione nella trasmissione dei dati contenuti nel verbale finale.

Nel ricordare, infine, che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e l'esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione degli enti in indirizzo.

21. Allegati

1. Fac-simile "Accettazione della Candidatura" (modello 1) – allegato n. 1;
2. Fac-simile "Presentazione della lista" (modello 2) – allegato n. 2;
3. Modello 3 "Verbale elettorale finale" – allegato n. 3;
4. Modello 4 "Verbale di scrutinio della Sezione elettorale" – allegato n. 4;
5. File Excel dei Modelli 3 e 4, quale mero strumento operativo ad uso delle Amministrazioni.

Cordiali saluti.

La direttrice del Servizio
Annamaria Pecile
(sottoscritto digitalmente)

LOGO
Organizzazione
Sindacale

ALLEGATO N. 1

MODELLO 1
FAC SIMILE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
(art. 15 Accordo FVG 27.01.2025)

Oggetto: Candidatura nella lista⁽¹⁾ _____ per la RSU

Amministrazione ⁽²⁾ _____

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____

il ___/___/___

residente a _____

dipendente del ⁽³⁾ _____

in servizio presso ⁽⁴⁾ _____

dichiaro/a di volermi candidare

nella lista della⁽¹⁾ _____

per la elezione della RSU ⁽²⁾ _____

_____, li ___/___/___

Firma

(1) Indicare l'esatta denominazione della lista

(2) indicare l'esatta denominazione dell'Amministrazione sede di elezione della RSU

(3) Indicare la denominazione dell'Amministrazione di appartenenza

(4) Indicare l'esatta denominazione dell'ufficio e/o sede dove si presta servizio

LOGO
Organizzazione
Sindacale

ALLEGATO N. 2

MODELLO 2
FAC SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA
(art. 15 Accordo FVG 27.01.2025)

All'Amministrazione

oppure

Alla Commissione elettorale
dell'Amministrazione

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati della _____ all'elezione della RSU presso
l'Amministrazione _____

Il/la sottoscritto/a _____
nata/o a _____ il ___/___/_____
in qualità di _____
(indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale, regionale o nazionale o dipendente delegato dalla O.S.)

Presenta la lista denominata _____ e composta
da n. _____ candidati e da n. _____ sottoscrittori titolari di elettorato attivo.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all'allegata lista non sono componenti della
Commissione elettorale né dipendenti con qualifica dirigenziale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte
in sua presenza, costituiscono espressa accettazione della candidatura.

Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra

Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di presentazione delle
liste

Data _____

Il Presentatore della lista

Allegati:

- 1) Accettazioni delle candidature
- 2) Lista degli elettori sottoscrittori della lista
- 3) Delega della organizzazione sindacale (nell'ipotesi in cui il presentatore di lista sia un dipendente dell'Amministrazione, non dirigente sindacale – art. 15, comma 10, Accordo FVG 27.01.2025)
- 4) Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

Comparto Unico del Pubblico Impiego della Regione Friuli Venezia Giulia

MODELLO 4

VERBALE DI SCRUTINIO DELLE ELEZIONI DELLA RSU

SEZIONE ELETTORALE

Amministrazione :

Data elezioni :

Indirizzo :

Cap :

Comune :

Prov. :

PEC:

Sezione Elettorale (art. 19)	1)		Totale Generale (Maschi + Femmine)	% Validità elezioni (Quorum)
	Maschi	Femmine		
Aventi Diritto (Elettorato Attivo art. 6)				
Votanti				

RISULTATI

Schede valide :

Schede bianche :

Schede nulle :

Totale schede scrutinate :

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6	Lista 7	Lista 8	Totale
Nome O.S. proponente									
Voti									

Luogo

Data

La Commissione Elettorale

(Presidente della Sezione)

(Scrutinatore)

(Scrutinatore)

(Scrutinatore)

(Scrutinatore)

(Scrutinatore)

(Scrutinatore)

(Scrutinatore)

(Scrutinatore)

(Scrutinatore)

(Scrutinatore)

(Scrutinatore)